

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 28/04/2025

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 21/10/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 01/02/2021, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso dell'importo di € 503,15, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di spese di istruttoria non maturate, oltre interessi legali.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, rilevando:

- che le commissioni di istruttoria sono *up-front* poiché volte a remunerare attività prodromiche alla concessione del credito, ossia "*acquisizione e analisi documentazione, istruzione pratica, liquidazione ed erogazione del finanziamento*", nonché "*promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento*", quest'ultima svolta dall'agente cui è stato corrisposto l'importo di € 396,85 (allega fattura di pagamento della provvigione riconosciuta all'agente);
- che con la sentenza n. 263/2022 la Corte Costituzionale non ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 6-bis, co. 3, lett. b) d.P.R. n. 180/1950, che, in materia di finanziamenti contro cessione del quinto, rimette alla Banca d'Italia l'individuazione dei costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del contratto;
- che nei provvedimenti di Banca d'Italia è prevista una distinzione tra costi a maturazione immediata e oneri a maturazione differita e, conseguentemente, la

restituzione (da parte di banche e intermediari in caso di estinzione anticipata) dei soli costi dovuti per la vita residua del contratto;

- che il d.l. n. 104/2023 ha fatto salvi i principi civilistici in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, così escludendo la rimborsabilità di costi che – come quelli sostenuti dal cliente – fanno riferimento ad un’attività di cui lo stesso ha già beneficiato e che la banca ha già prestato, non rappresentando un pagamento indebitamente percepito da quest’ultima;
- che, in caso di accoglimento del ricorso, gli oneri *up-front* devono essere rimborsati secondo il criterio della curva degli interessi;

Pertanto, chiede di respingere integralmente il ricorso.

DIRITTO

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 21/10/2016, quindi prima dell’entrata in vigore del decreto “*Sostegni-bis*” (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l’articolo 125-sexies T.U.B., l’estinzione anticipata è avvenuta alla quarantanovesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l’orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l’originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all’orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/19, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza “Lexitor”; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l’intermediario agisce come sostituto d’imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall’altro lato la fattispecie dell’estinzione anticipata è analoga a quella di

recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che "1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»."

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor "non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36)" (Collegio di Bari, decisione n. 5157/23).

Ciò posto, natura *up-front* va riconosciuta alle spese di istruttoria, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 13084/2024, 920/2024 e 7505/23; conforme, Collegio di Milano, decisioni nn. 8029/2024 e 1209/2022).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	7,07%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	38,42%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
☐	Spese di istruttoria (up front)	€ 850,39	€ 503,15	€ 326,70	☐	€ 326,70
⊗			☐	☐	☐	€ 0,00
⊗			☐	☐	☐	€ 0,00
⊗			☐	☐	☐	€ 0,00
⊗			☐	☐	☐	€ 0,00
⊗			☐	☐	☐	€ 0,00
⊗			☐	☐	☐	€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 327
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 327,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI